ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE VETERINARIA

Art. 3

Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado

Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonche' promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei principi fondanti la prevenzione veterinaria nell'ambito dell'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari interdipendenti, su cui possono incidere i comportamenti e le azioni degli individui e della collettivita'.

Versione in vigore dal 27 aprile 2025, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria
Estremi	Legge 1 aprile 2025, n. 49
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-della-giornata-nazionale-per-la-prevenzione-veterinaria/art-3-celebrazione-della-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

giornata-nazionale-negli-istituti-scolastici-di